



# *Provincia di Siena*

## ***Regolamento per la disciplina dell'attività degli studi di consulenza automobilistica***

# Legenda

Art. 1)	Disciplina dell'attività	Pag. 3
Art. 2)	Attività istruttorie	Pag. 3
Art. 3)	Programmazione numerica degli Studi di Consulenza Automobilistica	Pag. 3
Art. 4)	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni	Pag. 4
Art. 5)	Sanzioni	Pag. 4

## **Art. 1** ***Disciplina dell'attività***

L'attività degli Studi di Consulenza Automobilistica sul territorio provinciale è disciplinata dalla seguente normativa:

- legge 08.08.1991, n.264, come integrata e modificata dalla Legge 04.01.1994, n.11 e successive modificazioni e integrazioni e disposizioni attuative;
- art. 2 del D. Lgs. 30.4.1992 n.285, come modificato dall'art.3 della Legge 11/94;
- art. 337 del D.P.R. 16.12.1992 n.495;
- da quanto previsto dai successivi artt. 2) e 3) e 4).

I competenti Uffici dell'Amministrazione Provinciale provvedono a fornire agli operatori ogni opportuna informazione al fine della migliore comprensione e della uniforme applicazione delle suddette normative.

## **Art. 2** ***Attività istruttorie***

- 2.1) Nello svolgimento delle attività istruttorie in materia di Studi di Consulenza Automobilistica si applicano le norme sulla documentazione amministrativa, relativa all'autocertificazione come disposto dal DPR 16.12.2000, n, 445, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e della Legge 04.04.2012, n. 35.
- 2.2) In materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi si applicano le norme previste dalla Legge 7.8.1990, n.241, dal D.P.R. 27.6.1992, n.352 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative, nonché i principi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Provinciali.

## **Art. 3** ***Programmazione numerica degli Studi di Consulenza Automobilistica***

- 3.1) A norma dell'art. 2, comma 3, della Legge 8.8.1991 n.264, la Provincia al fine di strutturare organicamente le attività del settore in relazione alla realtà socio-economica del suo territorio con atto del Consiglio Provinciale, definisce il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di Consulenza Automobilistica secondo i criteri definiti dal Ministero dei Trasporti.

**Art. 4**  
***Criteria per il rilascio delle autorizzazioni***

I principali criteri per il rilascio delle autorizzazioni sono i seguenti:

- 4.1) Disponibilità derivante dalla programmazione numerica:
- a) Nuove autorizzazioni per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto saranno rilasciate dalla provincia su richiesta degli interessati, previa verifica dei requisiti legislativi e regolamentari, prioritariamente in relazione alla disponibilità numerica accertata nel circondario all'interno del quale si chiede di attivare la nuova attività.
- 4.2) Distanza tra gli esercizi:
- a) Il trasferimento è sempre consentito nell'ambito del medesimo ambito territoriale di provenienza;
- b) Il trasferimento tra ambiti territoriali differenziati è consentito secondo i seguenti criteri:
- I. Prima devono essere soddisfatte le disponibilità in tutti i circondari;
- II. Soddisfatte le condizioni di cui al punto I), saranno concessi trasferimenti in altri  
Circondari fino ad massimo del 20% arrotondato per eccesso.
- 4.3) Dotazioni igienico-sanitarie e tipologie dei locali secondo le norme vigenti.
- a) Nel caso di trasferimento dello Studio richiesto per sfratto o chiusura al traffico della strada dove ha sede lo Studio stesso, i locali da adibire a Studio potranno essere riconosciuti idonei qualora siano dotati di:
- 1) segreteria e archivio la cui distinta superficie sia non inferiore all'80% di quella prevista dall'Art. 1 del D.M. 9.11.1992;
- 2) servizi igienici.
- I suddetti locali dovranno comunque rispondere alla normativa urbanistica edilizia comunale vigente e alle vigenti norme igienico-sanitarie e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

**Art. 5**  
***Sanzioni***

Agli Studi di Consulenza Automobilistica si applicano le sanzioni previste dalle norme richiamate al precedente art. 1.